



**COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(Modena)**

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO
AI SERVIZI RESIDENZIALI
PER ANZIANI**

**(testo modificato ed integrato con delibera del Consiglio
Comunale n. 74 del 21.12.2011)**

Indice

- Art. 1 I servizi residenziali per anziani presenti sul territorio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord
- Art. 2 La risposta residenziale a bisogni diversificati e complessi
- Art. 3 Soluzioni residenziali fuori dal territorio distrettuale
- Art. 4 Procedura per l'accesso dei servizi residenziali
- Art. 5 Requisiti per priorità d'accesso in struttura residenziale – Modalità di assegnazione del punteggio per la graduatoria
- Art. 6 Procedura di assegnazione del posto
- Art. 7 Tipologia di ricovero
- Art. 8 Ricoveri in regime di alta intensità
- Art. 9 Ricoveri in regime temporaneo
- Art.10 Ammissioni urgenti
- Art.11 Dimissioni e sospensioni
- Art.12 Reclami
- Art.13 Trattamento dei dati personali
- Art. 14 Entrata in vigore e norme transitorie

Art. 1**I servizi residenziali per anziani presenti sul territorio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord**

Per servizi residenziali si intendono strutture destinate ad ospitare temporaneamente o in via definitiva anziani non autosufficienti, di norma ultrasessantacinquenni.

L'obiettivo di questa tipologia di servizio è di garantire alla persona anziana che non può più vivere al proprio domicilio, un ambiente protetto e un aiuto per recuperare e/o mantenere le autonomie residue. Nelle strutture residenziali è garantita con continuità l'assistenza alla persona svolta da operatori socio sanitari addetti all'assistenza di base e l'assistenza sanitaria tramite le prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative di personale appositamente individuato e preparato. Inoltre, è fornita l'assistenza alberghiera completa, dai servizi di cucina alla pulizia degli ambienti, al servizio di lavanderia e guardaroba.

Sono assicurate attività ricreative, culturali, di socializzazione ed integrazione con la famiglia ed il territorio tramite personale dedicato (educatori/animatori).

Al momento, sul territorio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord sono presenti le seguenti strutture e posti convenzionati :

Casa residenza per anziani (CRA)	indirizzo	capienza
Cooperativa Sociale Elleuno	CRA Villa Rosati via Cavour, 57 - Cavezzo tel. 0535/59220	57 posti 50 posti definitivi e/o temporanei per anziani remunerati con contratto di servizio 1 posto temporaneo di sollievo remunerato con contratto di servizio
Azienda pubblica dei servizi alla persona congiuntamente alla Cooperativa Sociale Gulliver	CRA Finale Emilia P.zza IV novembre, 1 – Finale Emilia tel. 0535 788351	65 posti 58 posti definitivi e/o temporanei per anziani remunerati con contratto di servizio 1 posto temporaneo di sollievo remunerato con contratto di servizio
Azienda pubblica dei servizi alla persona	CRA Centro Integrato Servizi Anziani via D. Alighieri, 4 - Mirandola tel. 0535/665511	104 posti 77 posti definitivi e/o temporanei per anziani remunerati con contratto di servizio 9 posti temporanei per anziani nel nucleo speciale demenza remunerati con contratto di servizio 1 posto temporaneo di sollievo remunerato con contratto di servizio
Azienda pubblica dei servizi alla persona	CRA Augusto Modena via Garibaldi, 117 - San Felice s/P tel. 0535/671132	53 posti 46 posti definitivi/temporanei per anziani remunerati con contratto di servizio 1 posto temporaneo di sollievo remunerato con contratto di servizio
Cooperativa Sociale Gulliver congiuntamente all' Azienda pubblica dei servizi alla persona	CRA Villa Richeldi via Dante, 13 - Concordia s/S tel. 0535/40831	70 posti 62 posti definitivi/temporanei per anziani remunerati con contratto di servizio 1 posto temporaneo di sollievo remunerato con contratto di servizio

Presso la struttura privata convenzionata di **Villa Pineta** di Gaiato (Pavullo) è convenzionato, con contratto di servizio, un **ulteriore posto letto dedicato ad alta intensità sanitaria** derivata da problematiche respiratorie.

Posti a disposizione per anziani **in regime privato**:

Casa residenza per anziani (CRA)	Indirizzo	Numero posti
Cooperativa Sociale Elleuno	CRA Villa Rosati via Cavour, 57 - Cavezzo tel. 0535/59220	4 posti
Azienda pubblica dei servizi alla persona congiuntamente alla Cooperativa Sociale Gulliver	CRA Finale Emilia P.zza IV novembre, 1 - Finale Emilia tel. 0535 788351	4 posti
Azienda pubblica dei servizi alla persona	CRA Centro Integrato Servizi Anziani via D. Alighieri, 4 - Mirandola tel. 0535/665511	5 posti
Azienda pubblica dei servizi alla persona	CRA Augusto Modena via Garibaldi, 117 - San Felice s/P tel. 0535/671132	2 posti
Cooperativa Sociale Gulliver congiuntamente all' Azienda pubblica dei servizi alla persona	CRA Villa Richeldi via Dante, 13 - Concordia s/S tel. 0535/40831	5 posti

Gli ulteriori posti fino alla capienza sono destinati ad altre tipologie di utenza quali **disabili gravi e gravissimi e adulti multiproblematici**.

Art. 2

La risposta residenziale a bisogni diversificati e complessi

Le esigenze di ricovero in struttura residenziale sono dettate da diversi bisogni e differenziate devono essere le risposte assistenziali. Per questo all'interno dei posti complessivamente disponibili, le strutture hanno differenziato il servizio: vi sono posti dedicati al ricovero temporaneo, posti di alta intensità, che si differenziano da quelli in regime ordinario per la presenza di un elevato carico sanitario, posti specializzati per particolari situazioni di demenza.

Infatti, tutte le case residenze per anziani hanno riservato un posto alla temporaneità di sollievo, mentre nelle case residenze Centro Integrato Servizi Anziani (C.I.S.A.) di Mirandola e Augusto Modena di San Felice sul Panaro, dove viene assicurato un turno infermieristico che copre le 24 ore giornaliere, possono essere accolti anziani con elevato carico sanitario in regime di alta intensità.

Inoltre, è istituito presso il C.I.S.A di Mirandola un nucleo specializzato nella gestione di persone dementi con gravi disturbi del comportamento, la cui finalità è di sperimentare strategie di contenimento del disturbo, individuare modalità di relazioni mirate al massimo benessere possibile della persona malata, mettere a punto terapie farmacologiche adeguate, istruire e sostenere i famigliari e i colleghi di altre strutture nella fase di rientro della persona a domicilio.

Art. 3

Soluzioni residenziali fuori dal territorio distrettuale

Per favorire la vicinanza tra un anziano residente nel distretto di Mirandola e un suo unico familiare di riferimento che ne segue l'assistenza e che risiede fuori dal nostro territorio, il SAA può autorizzare il convenzionamento di un ulteriore posto letto "ad personam" chiamato *progetto personalizzato*, presso una struttura individuata come idonea dall'anziano e dal suo caregiver.

Art. 4

Procedura per l'accesso nei servizi residenziali

In tutto il territorio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, per accedere ai servizi per anziani occorre rivolgersi all'**Assistente sociale del comune di residenza della persona interessata**. Essi sono presenti in tutti i comuni del Distretto e lavorano presso gli uffici comunali.

Ci si rivolge a loro ogni qualvolta una persona o una famiglia si trova nella necessità di aver bisogno di aiuto per motivi sociali ed assistenziali, o semplicemente per ricevere informazioni e consigli.

E' opportuno fissare un appuntamento per un colloquio, per essere certi di avere il tempo di spiegare bene le proprie necessità, telefonando o recandosi di persona all'ufficio servizi sociali.

Lo stesso avviene quando un cittadino desidera il ricovero in strutture residenziali: si mette in contatto con l'Assistente sociale del proprio comune di residenza, eventualmente coadiuvato da un familiare, e nel corso del colloquio verifica, con l'aiuto dell'Assistente sociale stessa, se la soluzione assistenziale offerta dai servizi residenziali corrisponde al suo bisogno.

Nel caso si confermi l'esigenza di un ricovero, l'Assistente sociale provvede a compilare la domanda, a farla sottoscrivere dal richiedente e a inviarla all'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), una commissione che si reca al domicilio della persona composta, oltre che dall'Assistente sociale, da un medico geriatra e da un'infermiera, per esaminare in modo più approfondito la situazione sanitaria e socio-assistenziale della persona per il proseguimento dell'istruttoria. L'UVM, in via ordinaria, entro 30 giorni, effettua la valutazione multidimensionale del soggetto; l'Assistente sociale compila una scheda dove riporta i punteggi derivanti dalla valutazione, secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento, e la invia al SAA corredata dalla domanda. Il SAA, verificati i requisiti richiesti dal presente regolamento per l'ammissione, dispone l'assegnazione del posto o, in caso di non disponibilità immediata di questo, l'ammissione in graduatoria di attesa e inoltre, provvede a trasmettere all'assistente sociale e all'interessato e/o alla sua famiglia l'esito dell'iter.

Art. 5

Requisiti per priorità di accesso in struttura residenziale - Modalità di assegnazione del punteggio per la graduatoria

Il soggetto candidato all'ammissione in struttura residenziale viene inserito in una graduatoria sulla base di un punteggio ottenuto dalla valutazione di tre aree, quali:

A) il GRADO DI NON AUTOSUFFICIENZA che concorre al punteggio totale per un massimo di punti 50.

Il grado di non autosufficienza è determinato dalla relazione tra lo stato di salute ed il bisogno assistenziale e viene rilevato tramite gli strumenti tecnici utilizzati dall'UVM per valutare i diversi aspetti dell'autonomia:

- a) BARTHEL (autonomie motorie e funzionali)
- b) MINI MENTAL STATE EXAMINATION – MMSE O Valutazione breve dello stato mentale (SPMSQ)
(competenza cognitiva)
- c) UCLA/NPI (indice dei disturbi del comportamento)
- d) NURSING SANITARIO (fabbisogno infermieristico- solo colonna B)

e) B.I.N.A. (indicatore sintetico della non autosufficienza)

Nella tabella che segue viene identificata la relazione tra punteggio ottenuto nelle singole schede di valutazione e il punteggio valido per l'ammissione in graduatoria:

BARTHEL	MMSE	SPMSQ	UCLA	NURSING SANITARIO Solo colonna B	BINA
100-91 0 punti	30-26 0 punti	10-8	0-6 0 punti	0-20 2 punti	>230 1 punto
90-75 2 punto	25-18 4 punti	7-6	7-12 3 punti	21-30 4 punti	240-340 3 punti
74-50 4 punti	17-11 8 punti	5-3	13-24 6punti	31-40 6 punti	350-450 5 punti
49-25 7 punti	10-0 10 punti	2-0	25-43 8 punti	41-45 8 punti	460-560 8 punti
24-0 10 punti			≥44 50 punti	>45 50 punti	>560 10 punti

B) la RETE SOCIO-FAMILIARE che concorre al punteggio totale per un massimo di punti 25.

Il punteggio della rete socio-familiare "misura" il livello di tenuta del contesto familiare rispetto ai bisogni assistenziali dell'anziano non autosufficiente e la possibilità/capacità del/dei caregiver/s di fornire adeguata assistenza al proprio congiunto. La rete familiare è analizzata più come risorsa assistenziale che come entità anagrafica. Lo scopo delle informazioni raccolte è quello di descrivere il livello di protezione che essa è in grado di assicurare al soggetto senza il ricorso al servizio residenziale. Di seguito sono descritte alcune delle più frequenti situazioni assistenziali che si possono verificare e la conseguente relazione da considerare tra livello di protezione assicurato dalla rete e punteggio di graduatoria.

Il punteggio è definito a scalare in proporzione all'aumento dell'adeguatezza della rete:

RETE SOCIO FAMILIARE - PUNTI 25	
Punti 25	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anziano/a solo che non ha mai avuto figli o con figli/coniuge deceduti e senza nipoti diretti (figli di figli) ▪ Anziano/a solo senza figli mai sposato/a e/o vedovo/a in nucleo con parenti indiretti, diretti ma "fragili" o convivente di compagnia ▪ Anziano/a vedovo/a in nucleo con unico figlio disabile 100% o con comma 1 e 3 L.104 o figlio in altri servizi residenziali ▪ Anziano/a senza figli con il coniuge/convivente non autosufficiente in nucleo/in altri servizi residenziali ▪ Anziano/a in nucleo multiproblematico seguito dai servizi ▪ Anziano/a senza figli che vive in comunità od appartamenti protetti senza copertura notturna
Punti 16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anziano/a solo o in nucleo con unico figlio/coniuge che deve provvedere ad un familiare <i>disabile</i>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anziano/a senza figli in altri servizi residenziali (comunità/appartamenti protetti con possibilità di copertura notturna, case protette private, ecc..) ▪ Anziano/a senza figli con il coniuge parzialmente autosufficiente e parenti indiretti di riferimento ▪ Anziano/a che vive solo con figlio/figli deceduti con solo riferimento di nipoti in linea retta (figli di figli) ▪ Anziano/a in nucleo multiproblematico con unico sostegno
Punti 8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anziano/a solo/vedovo con un unico figlio ▪ Anziano/a in struttura con unico figlio di riferimento ▪ Anziano/a con due figli di cui uno invalido al 100% ▪ Anziano/a senza figli in nucleo con il coniuge con/senza parenti indiretti di riferimento ▪ Anziano/a con coniuge parzialmente autosufficiente e con un unico figlio
Punti 0	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anziano/a solo/vedovo con due o più figli ▪ Anziano/a con coniuge autosufficiente ed un figlio

C) la SITUAZIONE REDDITUALE che concorre al punteggio totale per un massimo di punti 25.

La componente reddituale è valutata in modo inversamente proporzionale all'aumento del reddito personale dell'anziano e dei parenti di 1° grado.

Per l'attribuzione del punteggio relativo al reddito, si procede nel modo seguente:

- 1) si attribuisce il punteggio parziale relativo all'ISEE estrapolato per il solo anziano;
- 2) si attribuisce il punteggio parziale relativo alla somma dei redditi ISEE estrapolati per coniuge e figli;
- 3) si calcola la somma algebrica dei punteggi parziali: **punteggio 1) - punteggio 2) = punteggio C**

REDDITO – PUNTI 25			
ISEE estrapolato per il solo anziano		Somma ISEE estrapolati per coniuge e figli	
Importo ISEE	Punti	Importo somma ISEE	Punti
Fino a € 5.000,00	25	Fino a € 7.500,00	0
Da € 5.001,00 a € 7.500,00	22	Da € 7.501,00 a € 11.000,00	1
Da € 7.501,00 a € 10.000,00	19	Da € 11.001,00 a € 16.000,00	2
Da € 10.001,00 a € 13.500,00	13	Da € 16.001,00 a € 24.000,00	3
Da € 13.501,00 a € 18.000,00	8	Da € 24.001,00 a € 35.000,00	4
Da € 18.001,00 a € 25.000,00	4	Da € 35.001,00 a 40.000,00	5
Oltre 25.000,00	0	<i>Dopo i 40.000, ogni 5000 euro aggiuntivi si aggiunge un punto</i>	+1

Nel caso l'interessato all'ingresso non voglia produrre l'ISEE, d'ufficio gli sarà attribuito il punteggio più basso, pari a zero; nel caso in cui, invece l'anziano necessita di ricovero, proposto dall'UVM, e questo non sia in grado di produrre i redditi ISEE perché non autonomo e non ancora affiancato da un amministratore di sostegno/tutore, viene calcolato un reddito presunto, equivalente ad analoga situazione economica e familiare, ed inserito in graduatoria in via provvisoria, da confermare o modificare al momento della produzione del reddito.

Nel caso si verifichi che uno o più dei familiari non presenti l'ISEE, questi verranno sollecitati per iscritto alla presentazione. Nel caso non vi sia riscontro e non siano prodotti tutti o parte dei redditi del coniuge e/o dei figli o venga presentata rinuncia scritta alla presentazione dell'ISEE, al punteggio relativo ai redditi dell'anziano verrà detratto d'ufficio il punteggio massimo di 5 punti per ogni familiare che non abbia prodotto la documentazione. Se il rifiuto dovesse prefigurare una situazione in cui uno o più figli non

adempiano al loro dovere di cura, il servizio può effettuare apposita segnalazione all'autorità competente, eventualmente insieme ad altri famigliari.

Tenuto conto che il parametro reddituale può produrre un punteggio negativo (es: anziano con 0 punti e famigliari con 5 punti produce 0 meno 5 = -5) si stabilisce un limite massimo pari a -20 sotto al quale non si può scendere. Questo limite massimo non vale nel caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE da parte dei famigliari tenuti alla stessa.

Nel caso in cui uno o più famigliari siano residenti all'estero e quindi siano impossibilitati a presentare l'ISEE, il reddito verrà calcolato in modo presunto sulla base di un'autodichiarazione dell'interessato, in cui devono essere riportati i dati economici richiesti per la compilazione dell'ISEE stessa (redditi da lavoro o da pensione, canone affitto, proprietà mobiliari ed immobiliari).

Il richiedente e/o un suo familiare sono tenuti a provvedere annualmente all'aggiornamento dell'ISEE in base alla sua scadenza.

Punteggio complessivo valido per la posizione in graduatoria

La somma dei punti delle aree precedentemente descritte determina il punteggio base con il quale il richiedente supera la prima fase di valutazione per l'ammissione in struttura residenziale:

punteggio area A) + punteggio area B) + punteggio area C) = punteggio BASE

SPECIFICI CASI COMPLESSI E PROBLEMATICI = punti 10

Può succedere che l'assistente sociale e l'UVM si trovino a gestire situazioni particolarmente complesse e problematiche, non inquadrabili con i criteri precedentemente codificati. In questi casi, in via eccezionale, si consente di sommare al punteggio complessivo ricavato dalla somma A+B+C ulteriori 10 punti. Questa opzione discrezionale consentita all'UVM, previa relazione giustificativa, vuole garantire la possibilità di valutare pienamente tutte le possibili sfaccettature di situazioni complesse e problematiche e di tutelare le necessità assistenziali della persona anziana. Questa misura deve essere utilizzata dall'UVM in via del tutto occasionale e per essere effettiva deve essere convalidata dal responsabile del SAA.

LA SCELTA DELLA STRUTTURA = punti 20

Per rispettare la legittima esigenza degli utenti non autosufficienti di essere ricoverati nella struttura del proprio Comune o in una struttura preferenziale e ridurre al minimo la mobilità fra le strutture, si individua la seguente modalità:

- ogni richiedente ha a disposizione, al momento della domanda, **20 punti aggiuntivi (jolly)** da far valere in una determinata struttura. Nell'individuare la struttura si rende necessario che l'anziano e la sua famiglia abbiano verificato le diverse possibili opzioni dato che le strutture, come si è detto, offrono risposte assistenziali articolate. L'UVM è in grado di aiutare la persona e sua famiglia ad assumere un orientamento consapevole sulla tipologia di ricovero richiesta dal caso.
- il Servizio Assistenza Anziani tiene una graduatoria per ciascuna singola struttura, formulata secondo i comuni criteri sopra descritti e composta da tutte le persone che hanno esercitato un'opzione per tale medesima struttura. Ogni graduatoria sarà organizzata in modo distinto per sesso (graduatoria uomini e graduatoria donne);
- ogni richiedente potrà, al momento della domanda, indicare la scelta di collocazione in una o più strutture, ma utilizzare i 20 punti aggiuntivi per un'unica struttura prioritaria.

Al momento della disponibilità del posto in una struttura diversa da quella scelta prioritariamente, il richiedente potrà scegliere o di attendere il posto nella struttura preferita o accettare la proposta di ingresso; in caso di accettazione dell'ingresso rimarrà nella graduatoria della sola struttura di preferenza, dove manterrà il proprio punteggio complessivo dei 20 punti jolly. La posizione di ciascun anziano in graduatoria infatti varierà solamente per effetto dell'inserimento di nuove domande, l'aggiornamento di punteggio dovuto alla modifica dei parametri che lo determinano, la cancellazione dei ricoveri effettuati o dei deceduti.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEL PUNTEGGIO

Riepilogando, le graduatorie comporteranno l'attribuzione di **100 punti "base"** di cui:

- punti 50 per il grado di non autosufficienza (A);
- punti 25 per la rete socio-familiare (B);
- punti 25 per il livello reddituale (C).

Al punteggio "base" A+B+C, si sommano gli eventuali **10 punti assegnati dall'UVM** e convalidati dal responsabile del SAA, per i casi particolarmente problematici.

Con tale punteggio ogni domanda viene inserita in tutte le graduatorie delle strutture indicate dall'utente, ad eccezione della graduatoria della struttura sulla quale esercita l'opzione preferenziale, nella quale viene inserito con **ulteriori 20 punti**.

Per un totale generale massimo raggiungibile di 130 punti.

Nel caso di richiesta di ingresso effettuata da una coppia (coniugi, madre e figlio, sorelle, ecc...) che esprimano il desiderio di una collocazione nella stessa struttura e che tale collocazione venga considerata opportuna dall'UVM per il benessere di entrambi i componenti, entrambi saranno collocati in graduatoria con il punteggio del più alto dei due. Si precisa che la richiesta di abitare nella stessa camera non è un'opzione esigibile da graduatoria ma da concordare con la direzione della struttura se è quando tale soluzione fosse adeguata e possibile.

Art. 6

Procedura di assegnazione del posto

Le case residenze comunicano al SAA la disponibilità del posto specificando la tipologia della stanza (da uomo, da donna o singola), la tipologia del ricovero (definitivo, temporaneo o di sollievo) e, solamente per le strutture di San Felice e di Mirandola, il livello assistenziale (alta intensità o non alta intensità). Il SAA, sulla base delle indicazioni ricevute, individua la persona prima in graduatoria per la casa residenza dove si è reso disponibile il posto ed informa l'Assistente Sociale responsabile del caso, che provvede ad informare della disponibilità direttamente la persona e/o un suo familiare.

Nel caso in cui l'Assistente Sociale responsabile del caso sia impossibilitata a farlo nei tempi utili, il SAA provvede direttamente a contattare la persona e/o un suo familiare. L'interessato è tenuto a dare una pronta risposta, massimo in tre ore, in merito all'accettazione o meno del posto, a partire dal momento in cui ne viene data comunicazione. Nel caso in cui la persona e/o un suo familiare accetti l'ingresso, il SAA autorizza l'ingresso alla casa residenza per iscritto, comunica il nominativo del nuovo ospite, specifica la tipologia dell'ingresso e provvede a dare copia della valutazione multidimensionale redatta dall'UVM.

Nel caso in cui la persona non accetti il posto disponibile, l'Assistente Sociale responsabile del caso provvederà a far sottoscrivere la rinuncia al posto alla persona e/o al suo familiare, rinuncia che può essere definitiva e produrre la cancellazione dalla graduatoria o temporanea e produrre la sola sospensione delle chiamate, con il mantenimento dello stesso punteggio.

La sospensione delle chiamate può essere superata da una comunicazione che attesta la disponibilità ad accettare in caso di chiamata da parte del soggetto/famiglia, all'assistente sociale responsabile del caso che provvede a informare il SAA perché rimuova la sospensione.

La rinuncia in forma scritta è prevista anche per gli ospiti, accolti presso una casa residenza diversa da quella scelta come preferenza, nel caso in cui, informati del posto disponibile presso tale struttura di preferenza, non accettino di spostarsi.

Art. 7

Tipologia di ricovero

Come si è detto le risposte assistenziali delle strutture sono diverse. Al momento della domanda di ricovero il richiedente e/o i suoi familiari, su propria richiesta e per effetto della valutazione dell'UVM, concorderanno con l'Assistente sociale l'inserimento in una delle possibili posizioni sotto elencate:

Ricovero definitivo	<i>su posto ordinario di casa residenza</i>
	su posto di alta intensità assistenziale

Ricovero temporaneo	<i>di sollievo</i>	
	<i>a progetto</i>	<i>su posto ordinario di casa residenza</i>
		su posto di alta intensità assistenziale
<i>nucleo specializzato per la demenza</i>	<u>solo</u> posti in regime di alta intensità assistenziale (su validazione e progetto del consultorio demenze)	

Art. 8

Ricoveri in regime di alta intensità

I ricoveri in regime di Alta Intensità, si differenziano da quelli in regime ordinario per la presenza di un elevato carico sanitario. Per differenziare le esigenze di ricovero con caratteristiche di alta intensità si identificano specifici cut-off negli strumenti di valutazione. Quando l'UVM deve valutare la tipologia di ricovero necessaria al richiedente il posto, applica il percorso valutativo precedentemente illustrato; nel caso i parametri di valutazione della situazione sanitaria corrispondano a quelli dell'alta intensità, descritti di seguito, verrà posto in graduatoria nelle strutture e nei posti dedicati all'alta intensità.

Si accede al ricovero in regime di alta intensità quando la persona presenta i seguenti requisiti:

- necessita di un monitoraggio sanitario nelle 24 ore e presenta condizioni mediche di elevata complessità (tracheotomia, coma, fase terminale di malattia, ecc...). Tali pazienti devono presentare un punteggio totale di nursing sanitario nella sezione B (punteggio che esclude le variabili psico-fisiche relazionali) superiore a 45;
- richiede un periodo di riabilitazione o riattivazione da parte del terapeuta della riabilitazione dopo un evento traumatico o cerebrovascolare o periodo di allettamento per evento acuto. Tale indicazione può essere consigliata dalla specialista fisiatra o su progetto dell'UVM. Solitamente questi casi sono gestiti in regime temporaneo;
- persone affette da demenza con grave disturbo del comportamento, con un indice di punteggio UCLA/NPI totale superiore o uguale a 44.

Art. 9

Ricoveri in regime temporaneo

Nel caso di ricovero temporaneo, la richiesta deve specificare a quale delle seguenti tipologie di temporaneità si interessati, poiché a ciascuna corrisponde una specifica valutazione di merito:

- ricovero temporaneo di sollievo;
- ricovero temporaneo in nucleo specializzato per la demenza;
- ricovero temporaneo su progetto assistenziale/riabilitativo dell'UVM

Di seguito si specificano le differenze tra le diverse possibilità di ricovero temporaneo. Per rispondere ai diversi bisogni di ricovero infatti si è articolata l'offerta di posti letto con caratteristiche specifiche che richiedono la valutazione di determinati requisiti per il loro utilizzo.

L'ingresso temporaneo non costituisce strada preferenziale per l'ingresso definitivo in struttura.

a) RICOVERI DI SOLLIEVO

I ricoveri di sollievo rispondono all'esigenza di assicurare un periodo di riposo per coloro che assistono persone non autosufficienti, sulla base delle esigenze dell'anziano, dello stesso caregiver e della disponibilità del posto. Di norma gli ingressi di sollievo sono programmati con un congruo anticipo ad eccezione di eventi non facilmente preventivabili come ad esempio le necessità di ricovero ospedaliero del caregiver, urgenti o condizionate dalla disponibilità dei servizi sanitari. Le ammissioni di sollievo sono disciplinate dal contratto di servizio, che prevede la possibilità di usufruire di gg. 30 nell'anno solare a retta agevolata il cui valore è fissato dalla regione Emilia Romagna e di ulteriori 30 gg. alla stessa retta applicata agli utenti definitivi della casa residenza dove si è ospiti.

Nell'ambito della programmazione dei posti, sono assicurati continuativamente 5 posti per ricoveri di sollievo (1 in ogni casa residenza). Nel periodo estivo, momento di massima concentrazione delle domande di sollievo, sarà cura del SAA preventivare un numero superiore di posti, sulla base delle richieste pervenute e della disponibilità del FRNA, eventualmente procrastinando gli eventuali ingressi definitivi che non presentano carattere d'urgenza o acquistando temporaneamente per il sollievo i posti non convenzionati a disposizione del gestore. Il SAA fornisce alla casa residenza, almeno 15gg. prima della data concordata per l'ingresso, il nominativo della persona interessata al sollievo. L'ente gestore della casa residenza è autorizzato a chiedere all'ospite il pagamento di un anticipo pari a 10 giorni della specifica quota di contribuzione che, nel caso di recesso da parte dell'utente, viene introitata dal gestore a titolo di risarcimento.

b) RICOVERI IN NUCLEO SPECIALIZZATO PER LA DEMENZA

Per quanto riguarda le problematiche assistenziali degli anziani affetti da demenza, alla luce delle ultime direttive regionali, tutte le strutture devono attrezzarsi ed organizzarsi per gestirle adeguatamente.

Presso il CISA di Mirandola è istituito un nucleo specializzato, riservato ai casi in fase acuta di disturbo del comportamento, con un numero di 9 posti contrattati per il distretto di Mirandola.

L'accesso sul Nucleo specializzato avviene a seguito di segnalazione dell'Assistente sociale e/o del medico di base dell'anziano o di proposta del Consultorio per le demenze; alla segnalazione segue apposita valutazione e predisposizione di un progetto assistenziale da parte del Consultorio per le demenze che sottopone il caso alla validazione dell'UVM. Un requisito indispensabile per l'accesso è che il paziente presenti deambulazione in autonomia o con supervisione di un operatore.

Tutti i ricoveri nel nucleo sono considerati temporanei, di durata variabile in relazione all'evoluzione della fase acuta e al raggiungimento di una situazione di equilibrio assistenziale secondo il progetto del Consultorio e comunque fino ad un massimo di 6 mesi. Al termine del periodo di ricovero, per consentire una adeguata rotazione sui posti del nucleo speciale, la persona in dimissione deve rientrare al proprio domicilio o, qualora fosse precedentemente ospite di una struttura convenzionata del territorio, rientrare in quella struttura dove mantiene la priorità di rientro sul primo posto libero, fatta salva, nell'attesa del posto, l'accettazione dei familiari e/o dell'ospite stesso, di un posto in una delle altre strutture del territorio.

Il nucleo attuerà interventi di accompagnamento per assicurare il passaggio ad altra situazione e il necessario addestramento ai caregivers ovvero al personale di altri servizi.

c) RICOVERI PER PROGETTO ASSISTENZIALE/RIABILITATIVO

I ricoveri su progetto riguardano ogni altra tipologia di bisogno temporaneo diversi da quelli precedentemente illustrati (es. necessità di riabilitazione, assesment farmacologico, ecc...) e avvengono a seguito di programmazione dei tempi da parte dell'UVM sui posti convenzionati di tutte le strutture.

In caso di ricovero a scopo riabilitativo consigliato dal fisiatra, alla struttura ospite possono essere riconosciute temporaneamente ore aggiuntive di terapia riabilitativa su prescrizione del fisiatra territoriale e rimborsate dall'ASL.

La formazione delle eventuali graduatorie di accesso relative alle diverse tipologie di ricovero temporaneo, avviene utilizzando gli stessi criteri previsti per le ammissioni definitive, fatte salve le eventuali specifiche previste per le diverse tipologie.

Ogni tipologia di graduatoria al proprio interno sarà organizzata in modo distinto per sesso (graduatoria Uomini e graduatoria Donne).

Art. 10

Ammissioni urgenti

Talora il ricovero può determinarsi in condizione di emergenza, solitamente dovuto a cedimenti improvvisi della rete assistenziale come una malattia dell'unico caregiver, e qualora le condizioni della persona rendano insufficiente l'assistenza dei servizi domiciliari e/o diurni. In questi casi si rende necessaria una soluzione immediata rispetto alla segnalazione del bisogno e la collocazione della persona in struttura avviene sul primo posto libero indipendentemente dalla posizione in graduatoria della persona. Il ricovero d'emergenza viene considerato temporaneo almeno fino a quando non si siano dimostrate impossibili tutte le alternative domiciliari.

Nel caso di ricovero d'emergenza, anche se questo avviene su un posto non convenzionato, il FRNA assicura il riconoscimento degli oneri a rilievo sanitario fino al passaggio su posto convenzionato.

Art. 11

Dimissioni e sospensioni dalla casa residenza

La dimissione dalla casa residenza può avvenire per:

- rinuncia scritta presentata dall'interessato o chi per esso;
- decesso dell'ospite.

La sospensione del servizio, con mantenimento del posto, avviene quando l'utente si assenta dalla casa residenza in seguito a ricovero ospedaliero, soggiorni climatici o terapeutici, rientro temporaneo in famiglia, o comunque altri tipi di assenze programmate. Il periodo di assenza deve essere sempre concordato con la casa residenza, ad esclusione del ricovero ospedaliero.

Durante il periodo di sospensione per assenza del servizio l'ospite dovrà corrispondere il 45% della retta a lui applicata.

Art. 12

Reclami

Il reclamo va presentato in forma scritta (mediante consegna diretta, per posta, via fax, per posta elettronica) e sottoscritto dal presentatore e, pertanto, i reclami anonimi e non circostanziati non saranno presi in considerazione.

Il reclamo può riguardare:

- l'ammissione al servizio e l'inserimento in graduatoria: in questo caso va rivolto al Comune di residenza, che lo gestisce secondo le procedure che ciascun comune adotta per le relazioni con i cittadini. Il comune, nel caso il reclamo riguardi passaggi operati dal SAA, provvederà ad inviare copia del reclamo e a concordare con esso la risposta al cittadino.
- la fruizione del servizio: in questo caso va rivolto al gestore del servizio che ha l'obbligo di informare del reclamo l'assistente sociale – responsabile del caso, fornendole una copia. La risposta è di competenza del Responsabile dell'ente gestore, ed avviene con la massima celerità e comunque entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati personali e le informazioni acquisiti sono oggetto di trattamento secondo le modalità e le cautele previste dal predetto Decreto Legislativo, rispettando i presupposti di legittimità, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della dignità e della riservatezza. Agli interessati o alle persone presso le quali sono raccolti i dati, saranno date le informazioni di cui agli artt. 13 e 22 del Codice.

Il conferimento dei dati da parte degli interessati è da ritenersi obbligatorio per fruire del servizio. Ai sensi dell’art. 73 del Codice le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento alle attività oggetto del presente regolamento, sono da intendersi di rilevante interesse pubblico, e pertanto si ritiene autorizzato anche il trattamento di dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice medesimo. E’ fatta salva la comunicazione dei dati eseguita in adempimento ad obbligo di legge o quando è necessaria per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Regolamento.

Art. 14

Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° febbraio 2012 previa pubblicazione all’Albo Pretorio per il periodo di giorni 15 ai sensi dell’art. 10 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile. Nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nella graduatoria di accesso coesisteranno sia gli utenti inseriti con le regole precedenti che quelli inseriti con le regole del presente regolamento; dopo tale periodo tutte le posizioni degli utenti in graduatoria saranno definite secondo i criteri e le modalità previste nel presente regolamento.